



## Istituto Omnicomprensivo Statale "Pestalozzi"

Scuola dell'Infanzia a Tempo Normale

Scuola Primaria a Tempo Pieno

Scuola Secondaria di Primo Grado a Indirizzo Musicale

IPSEOA - Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

IP GARA - Istituto Professionale Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

Percorsi di II Livello - Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO PESTALOZZI  
Prot. 0013375 del 25/10/2024  
VII-7 (Uscita)

Catania, 25 ottobre 2024

Al Personale Scolastico  
Albo Pretorio  
Amministrazione Trasparente  
Bacheca di Argo  
Sito web

### INFORMATIVA AI LAVORATORI – DIVIETO ASSUNZIONE ALCOL

#### PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.03.2006)

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.

La **Legge 30 marzo 2001, n. 125**, "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati", prescrive norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcolodipendenti...(omissis)

Nell'art. 15 sono inoltre citate le disposizioni secondo cui "*nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto **divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche***". Sulla base di ciò è stato emesso, in data 16 Marzo 2006, in Conferenza Stato Regioni, un Provvedimento di intesa nel quale, all'Allegato 1, sono individuate le mansioni ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, la salute e l'incolumità di terzi.

**L'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado** rientra tra le mansioni a rischio (ved. Punto 6 dell'Allegato 1 al Provvedimento del 16 Marzo 2006)

Poiché il rapporto con gli alunni riguarda anche il personale non docente (vedi Collaboratori Scolastici, etc.) il rischio alcol deve intendersi esteso a tutto il personale della scuola.

È pertanto fatto divieto a chiunque operi all'interno dell'Istituto Omnicomprensivo "Pestalozzi" di assumere, in qualsivoglia forma ed in ogni momento dell'attività lavorativa, sostanze contenenti alcol.

Ai Preposti della scuola (D.S.G.A. – Staff del DS – altri Preposti) compete l'obbligo di vigilare per la corretta applicazione della presente informativa.

Il personale della scuola può essere sottoposto, ai sensi della normativa in vigore, al relativo controllo sanitario effettuato dal Medico Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della A.S.P.

Nota: A differenza della circolazione stradale ove è ammesso un tasso di alcool fino a 0,5, per quanto riguarda il lavoro (inclusa l'attività di insegnamento), **il tasso rilevato deve essere = 0** (per risultare negativi occorre astenersi dal bere, anche solo modiche quantità, già due/tre ore prima dall'inizio dell'orario di lavoro).

In accordo con il Medico Competente e con le Rappresentanze dei Lavoratori saranno valutate le modalità di effettuazione dei controlli a campione sul personale interessato.

Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l'invio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione ASL alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

#### Note aggiuntive:

- Il **D.lgs. n. 81/2008**, all'art. n. 41 indica che le visite mediche che seguono il protocollo di sorveglianza sanitaria *"sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento"*.
- Numerose sono le problematiche, comprese le implicazioni etiche connesse ai "controlli alcolimetrici" previsti dall'art. 15 della Legge 125/2001, quali, ad esempio, la tipologia di test da eseguire, la modalità ed il momento di esecuzione degli stessi.
- Manca ancora di fatto ad oggi una normativa ad hoc che disciplini la verifica e le conseguenze dello stato di etilista cronico.
- Viene inoltre ricordato che la sicurezza relativa al consumo di alcol sul luogo di lavoro è una parte del complesso problema della sicurezza sul lavoro aziendale che deve essere garantita in tutti i suoi aspetti; l'assunzione di alcolici è un **rischio aggiuntivo**, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;

#### Art. 25, D.Lgs. 81/08. Obblighi del medico competente

Il medico competente:

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

#### Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:

1. il datore di lavoro, in accordo con le RLS aziendali, comunica al medico competente, per iscritto,

i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.

**2.** il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.

**3.** il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.

In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

**Il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.**

I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Elena Di Blasi \**

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa